

## Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

### Quarto trimestre 2024

#### I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

##### [Sentenza M.I. contro la Svizzera](#) del 12 novembre 2024 (ricorso n. 56390/21)

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); espulsione di un cittadino iraniano omosessuale.*

La causa riguarda il rifiuto della domanda d'asilo del ricorrente, un cittadino iraniano omosessuale. Le autorità svizzere sono giunte alla conclusione che il ricorrente non avrebbe corso alcun rischio in caso di espulsione verso l'Iran a condizione di condurre la sua vita privata con discrezione. Con riferimento agli articoli 2 e 3 CEDU, il ricorrente sostiene che sarebbe esposto a un rischio reale e imminente di essere arrestato, subire maltrattamenti o essere ucciso dalle autorità, dalla sua famiglia o dalla società in generale. Fa in particolare valere che le autorità svizzere non hanno effettuato una valutazione completa dei rischi legati alla sua espulsione verso un Paese in cui l'omofobia e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI sono frequenti. Invoca anche il diritto a un ricorso effettivo e il divieto di discriminazione. La Corte ha rammentato che l'orientamento sessuale di una persona è parte essenziale della sua identità e non ci si può attendere che lo mascheri per evitare di essere perseguitata. A prescindere dal fatto che l'omosessualità del ricorrente sia nota o meno alle autorità iraniane e alla sua famiglia, vi è il rischio che venga scoperta in caso di rimpatrio. Orbene, le persone LGBTI sono realmente perseguitate in Iran. La Corte non ha messo in questione la valutazione delle autorità interne secondo cui la persecuzione, allegata dal ricorrente, da parte dei membri della sua famiglia non era credibile. Ha tuttavia osservato che le persecuzioni possono anche essere esercitate da persone che non sono membri della famiglia. Ha fatto notare che le autorità interne avrebbero dovuto esaminare se le autorità iraniane sarebbero in grado e disposte a fornire al ricorrente la protezione necessaria contro tali maltrattamenti. Tale esame non è stato effettuato perché le autorità interne avevano considerato poco probabile che l'omosessualità del ricorrente fosse nota in Iran. La Corte ha quindi considerato che le autorità interne non hanno sufficientemente esaminato se il ricorrente correva il rischio di essere esposto a maltrattamenti, né se era disponibile una protezione statale contro i maltrattamenti da parte di attori non statali. Viste queste conclusioni non ha esaminato separatamente le altre censure fatte valere dal ricorrente. Violazione dell'articolo 3 (unanimità).

##### [Sentenza Y e altri contro la Svizzera](#) del 22 ottobre 2024 (ricorso n. 9577/21)

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); espulsione di sette cittadini albanesi.*

I ricorrenti, sette cittadini albanesi attualmente risiedenti in Svizzera, formano una famiglia. Hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera affermando che le loro vite erano a rischio a causa delle minacce che sarebbero conseguite allo studio e alla denuncia da parte di uno di essi dei crimini commessi dal regime comunista. La causa riguarda il rifiuto delle loro domande e la loro eventuale espulsione verso l'Albania. I ricorrenti fanno valere che il rimpatrio verso l'Albania violerebbe i diritti conferiti loro dagli articoli 2 e 3 CEDU. Si appellano anche all'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). La Corte ha rammentato che le autorità nazionali, quando compiono la valutazione dei rischi, sono le più indicate per procedere all'apprezzamento dei fatti ed è giunta alla conclusione che nella fattispecie la presunzione secondo cui l'Albania è un Paese sicuro era sufficientemente fondata su una valutazione

appropriata della situazione individuale dei ricorrenti. Ha inoltre ritenuto che non fosse necessario esaminare il ricorso sotto il profilo dell'articolo 13 CEDU. Non violazione degli articoli 2 e 3 CEDU.

### **Sentenza I.B.A. contro la Svizzera del 26 novembre 2024 (ricorso n. 28995/20)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di un cittadino tunisino.*

Il ricorrente, un cittadino tunisino, è giunto in Svizzera nel 1999 all'età di 19 anni. Nel 2005 ha sposato una cittadina tunisina che l'ha raggiunto in Svizzera. La coppia ha avuto tre figli. Tra il 2005 e il 2017 il ricorrente ha lavorato soltanto a titolo temporaneo e lui e la sua coniuge hanno percepito prestazioni dell'aiuto sociale. Nel 2013, è stato condannato a una pena pecuniaria di sessanta indennità giornaliere per furto di veicolo e guida senza licenza di condurre. Nel 2018 è stato condannato a una pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente e a una pena pecuniaria di novanta indennità giornaliere per frode e per aver percepito in modo irregolare prestazioni dell'aiuto sociale tra il 2005 e il 2017. Il tribunale distrettuale di Winterthur ha ordinato la sua espulsione per una durata di cinque anni in applicazione dell'articolo 66a del Codice penale. Adito su appello del ricorrente, il Tribunale cantonale zurighese lo ha condannato a una pena detentiva di 30 mesi di cui 20 sospesi condizionalmente mantenendo la pena pecuniaria e l'espulsione ordinate dal tribunale distrettuale. Il Tribunale federale ha poi respinto il ricorso del ricorrente. Dinanzi alla Corte il ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 8 CEDU. La Corte ha fatto notare che, sebbene l'espulsione si riferisse soltanto agli ultimi sette mesi dei reati commessi in quanto l'articolo 66a CP è entrato in vigore soltanto il 1° ottobre 2016, il Tribunale federale aveva nondimeno precisato che dovevano essere considerati anche la durata totale dei reati commessi e il precedente comportamento del ricorrente. Ha pure rilevato che la coniuge del ricorrente è stata condannata per i medesimi fatti ed era anch'essa oggetto di un provvedimento di espulsione. Nell'ambito della ponderazione degli interessi, la Corte ha tenuto conto in particolare della scarsa integrazione del ricorrente in Svizzera e della valutazione delle autorità interne secondo cui i figli del ricorrente potrebbero stabilirsi in Tunisia. La Corte ha rilevato che le autorità interne avevano esaminato tutti i criteri pertinenti ed effettuato una ponderazione completa degli interessi, tenendo conto in particolare del principio dell'interesse preminente dei figli di restare in Svizzera, nella misura in cui hanno designato come madre affiliante la prima sposa del ricorrente. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

### **Decisione Chaves Fernandes Figueiredo contro la Svizzera del 17 ottobre 2024 (ricorso n. 55603/18)**

*Diritto a un giudice imparziale (art. 6 § 1 CEDU); relazione asserita su un social media tra il presidente dell'autorità chiamata a decidere in merito ai diritti parentali del figlio della ricorrente e il padre di quest'ultimo.*

Il ricorso riguarda la censura di violazione del diritto a un giudice imparziale garantito dall'articolo 6 paragrafo 1 CEDU causata da una relazione asserita su un social media tra il presidente dell'autorità che ha deciso in merito ai diritti parentali del figlio della ricorrente e il padre di quest'ultimo. La Corte ha constatato che, in seguito al reclamo della ricorrente, la decisione dell'autorità pronunciata sui diritti parentali del figlio è stata oggetto di un ulteriore controllo delle autorità giudiziarie conformemente alle garanzie dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Ha quindi deciso che la censura concernente la mancanza di imparzialità del presidente di tale autorità deve essere respinta in quanto manifestamente infondata. Irricevibile (unanimità).

## Decisione R.Z contro la Svizzera del 19 dicembre 2025 (ricorso n. 20596/18)

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); domanda di ricongiungimento familiare presentata da un cittadino kosovaro residente in Svizzera per sua figlia (la ricorrente) che è stata affidata ai nonni da quando il padre ha lasciato il Kosovo.*

Il ricorso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un cittadino kosovaro residente in Svizzera per sua figlia (la ricorrente) che è stata affidata ai nonni da quando il padre ha lasciato il Kosovo. La ricorrente si prevale dell'articolo 8 CEDU per sostenere che il rifiuto del ricongiungimento familiare costituisce un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare e non è nel suo interesse preminente di fanciulla. La Corte ha osservato che la domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre della ricorrente era tardiva nell'ottica del diritto svizzero. Durante l'intera procedura, il padre della ricorrente non ha fornito alcuna ragione oggettiva per non aver domandato prima il ricongiungimento familiare. Inoltre, la Corte ha constatato che dagli atti non risulta che i fatti della causa siano tali da pregiudicare fattivamente la vita familiare della ricorrente in caso di rifiuto del titolo di soggiorno. La ricorrente non ha sostenuto che esistono ostacoli maggiori a che suo padre stabilisca una vita familiare nel Kosovo. La Corte ha constatato inoltre che l'interesse preminente della figlia è stato sufficientemente considerato nel rifiuto di concedere un permesso di dimora alla ricorrente. Nelle loro decisioni, le giurisdizioni interne hanno tenuto conto del fatto che la ricorrente ha sempre vissuto in Kosovo con i nonni e che, a quanto pare, i nonni possono continuare a occuparsi di lei. La Corte è giunta alla conclusione che le autorità svizzere, operando nel quadro del loro margine di apprezzamento, non hanno mancato di rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi della ricorrente da una parte e l'interesse dello Stato di garantire un controllo efficace dell'immigrazione dall'altro. La Corte ha quindi concluso che la censura basata sull'articolo 8 CEDU è manifestamente infondata. Irricevibile (unanimità).

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### Sentenza Daudgaard Sorenson contro la Danimarca del 15 ottobre 2024 (ricorso n. 25650/22)

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); importanti vizi nella procedura successiva a un'allegazione di violenza carnale.*

La causa riguarda l'abbandono del perseguimento contro il presunto stupratore della ricorrente a causa di errori commessi dal pubblico ministero regionale, segnatamente l'inosservanza di un termine legale. La Corte ha in particolare ritenuto che almeno tre errori sono stati commessi – e riconosciuti – da parte del pubblico ministero. Poco importa chi ne sia stato responsabile, l'inosservanza del termine prescritto ha avuto per conseguenza l'abbandono del perseguimento contro il presunto autore della violenza carnale subita dalla ricorrente. A quest'ultima è quindi stata negata la possibilità di un perseguimento e di un controllo giurisdizionale effettivi in relazione con la violenza carnale che aveva denunciato alla polizia. Pertanto la Corte ha concluso che la risposta procedurale alle allegazioni della ricorrente è stata gravemente viziata. Violazione degli articoli 3 e 8 CEDU (unanimità).

### Sentenza H.T. contro la Germania e la Grecia del 15 ottobre 2024 (ricorso n. 13337/19)

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 § 1 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 3 e 13 CEDU); espulsione dalla Germania verso la Grecia di un cittadino siriano, senza che quest'ultimo abbia potuto far registrare la sua domanda d'asilo da parte delle autorità tedesche; condizioni, regolarità e controllo giurisdizionale della regolarità della detenzione subita in Grecia.*

La causa riguarda l'espulsione del ricorrente, un cittadino siriano, dalla Germania verso la Grecia in virtù di un accordo amministrativo tra i due Paesi; l'espulsione è avvenuta il giorno stesso dell'arrivo del ricorrente sul territorio tedesco, anche se aveva manifestato l'intenzione di chiedere asilo in Germania. La causa riguarda anche le condizioni, la regolarità e il controllo giurisdizionale della regolarità della detenzione successivamente subita in Grecia. Facendo valere gli articoli 3, 5 paragrafo 1 e 5 paragrafo 4 CEDU, il ricorrente protesta contro le condizioni della sua detenzione. Sostiene anche che la sua detenzione era arbitraria e che non disponeva di alcun ricorso effettivo per contestarne la regolarità. Richiamando gli articoli 3 e 13 CEDU, afferma di essere stato espulso dalla Germania senza aver potuto far registrare la sua domanda d'asilo da parte delle autorità tedesche e senza che queste ultime avessero esaminato il rischio di rinvio a catena dalla Grecia verso la Turchia e infine verso il suo Paese d'origine, la Siria. Rimprovera anche alle autorità tedesche di non aver considerato il rischio di cattive condizioni di detenzione in Grecia, senza alcuna garanzia individuale riguardo al trattamento che avrebbe subito.

Per quanto riguarda le censure riguardanti la Grecia, la Corte ha rilevato che il ricorrente è stato detenuto per due mesi e diciassette giorni nel commissariato di Leros, uno stabilimento che, per la sua concezione, non disponeva delle comodità necessarie per periodi prolungati di detenzione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi forniti dalle parti, la Corte osserva che il Governo non ha presentato alcun fatto o argomento che le permetta di giungere a una conclusione diversa da quella che ha raggiunto in cause analoghe. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità). Per quanto riguarda l'allegata violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, la Corte ha constatato che la detenzione del ricorrente era giustificata

nell'ottica dell'articolo 5 paragrafo 1 f) CEDU. Non violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Per quanto invece riguarda l'allegata violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, la Corte ha constatato che nella fattispecie il ricorrente non ha beneficiato di un esame della legalità della sua detenzione approfondito quanto quello previsto dalla versione modificata della pertinente legge, tanto più che la censura riguardava principalmente le condizioni di detenzione, al cui proposito la Corte aveva già constatato violazioni in cause analoghe. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità).

Per quanto riguarda le censure nei confronti della Germania, la Corte ha constatato che l'allontanamento del ricorrente dalla Germania verso la Grecia ha violato l'articolo 3 CEDU in considerazione di diversi elementi: (i) in particolare il fatto che allora non vi era una base sufficiente per presumere in generale che il ricorrente, dopo essere stato allontanato dalla Germania verso la Grecia, avrebbe avuto accesso in Grecia a una procedura d'asilo adeguata per proteggerlo contro il rinvio e non avrebbe rischiato di essere esposto in tale Paese a un trattamento contrario all'articolo 3; (ii) né il dispositivo amministrativo in base al quale il ricorrente è stato allontanato, né un'assicurazione individuale prevedevano garanzie che i richiedenti l'asilo allontanati in base a tale dispositivo avrebbero avuto accesso, dopo il loro allontanamento, ad un'effettiva procedura di asilo in Grecia nel corso della quale sarebbe stata valutata la fondatezza della loro domanda di asilo, e che i richiedenti l'asilo allontanati in virtù di tale dispositivo non sarebbero esposti in Grecia a trattamenti contrari all'articolo 3 a causa, ad esempio, delle condizioni di detenzione o delle condizioni di vita dei richiedenti l'asilo; (iii) le autorità tedesche non hanno dimostrato di aver valutato questi rischi prima di espellere il ricorrente verso la Grecia e (iv) il ricorrente è stato espulso in modo frettoloso senza aver avuto accesso a un avvocato prima dell'espulsione. Violazione dell'aspetto procedurale dell'art. 3 CEDU (unanimità). La Corte non ha ritenuto necessario esaminare separatamente gli stessi fatti sotto il profilo dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione. Per quanto riguarda la Grecia: violazione degli articoli 3 e 5 paragrafo 4 CEDU. Non violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU. Per quanto riguarda la Germania: violazione dell'articolo 3 CEDU (aspetto procedurale) (unanimità).

**Sentenza Zahariev contro la Macedonia del Nord del 5 novembre 2024 (ricorso n. 26760/22)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 § 1 CEDU); mancata considerazione dell'argomento del richiedente relativo alla sua pretesa immunità in virtù della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche nel quadro del procedimento penale che è sfociato nella sua condanna.*

La causa riguarda l'imputazione del ricorrente, un cittadino bulgaro, per abuso di funzione e frode fiscale e il processo che ne è risultato. L'interessato sostiene che all'epoca beneficiava di un'immunità dal perseguimento grazie alla sua coniuge che era funzionario presso il centro culturale e d'informazione bulgaro annesso all'ambasciata bulgara a Skopje. Il ricorrente fa valere l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per censurare le modalità con cui le autorità giudiziarie della Macedonia del Nord hanno esaminato i suoi argomenti relativi all'immunità dal perseguimento di cui pretendeva beneficiare in virtù della convenzione di Vienna. La Corte ha verificato se, pronunciandosi sulla causa del ricorrente e nell'applicazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Vienna, le giurisdizioni interne hanno rispettato i requisiti dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU e, in particolare, se il loro ragionamento a tale riguardo era conforme alle norme della CEDU. La Corte ha ritenuto che, non avendo esaminato l'argomento del ricorrente secondo cui il fatto che avesse esercitato attività professionali e commerciali a fini di profitto personale non poteva essere considerato un motivo per porre fine alla sua

immunità, le giurisdizioni interne hanno violato i loro obblighi risultanti dall'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Ha fatto notare che le giurisdizioni interne non hanno menzionato che l'immunità del ricorrente è cessata durante la pendenza del procedimento penale di cui era oggetto. Ha pure rilevato che il ricorrente ha invocato l'immunità nell'ambito del procedimento penale avviato quasi un anno prima dell'espiazione della sua carta d'identità speciale e un anno e mezzo prima della fine dell'impiego della sua coniuge presso il centro. La Corte ha espresso la sua preoccupazione per il fatto, prolungare i tempi della decisione fino al termine del fondamento dell'immunità di una persona abbia de facto consentito alle giurisdizioni interne di vanificare la protezione derivante dall'immunità. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Séverin contro la Romania dell'8 ottobre 2024 (ricorso n°20440/18)**

*Diritto a un processo equo, diritto di interrogare i testimoni (art. 6 § 1 e 3 d) CEDU); condanna del ricorrente a quattro anni di prigione da scontare per presunti atti di corruzione commessi quando era membro del Parlamento europeo.*

La causa riguarda l'equità del procedimento penale che si è concluso con la condanna del ricorrente a quattro anni di prigione da scontare per presunti atti di corruzione commessi mentre era membro del Parlamento europeo. Il procedimento penale era stato avviato in seguito alla pubblicazione di un articolo di due giornalisti britannici del Sunday Times che si erano presentati al ricorrente come lobbisti e gli avevano proposto denaro per appoggiare determinate modifiche legislative sottoposte al Parlamento europeo. Dinanzi alla Corte europea, il richiedente ha fatto valere che i due giornalisti avevano agito come agenti provocatori e ha censurato l'impiego da parte delle giurisdizioni rumene delle registrazioni realizzate dai due giornalisti e delle condizioni della sua udienza da lui ritenute sfavorevoli alla sua difesa. Per quanto riguarda l'allegazione secondo cui i giornalisti britannici hanno agito come agenti provocatori, la Corte ha fatto notare che nella fattispecie non è stato osservato alcun intervento delle autorità statali e che i due giornalisti hanno sempre agito come semplici individui. La Corte ha inoltre ritenuto che il procedimento penale nel suo insieme abbia offerto al ricorrente garanzie adeguate riguardo all'esercizio dei suoi diritti alla difesa. Seppure considerando il peso che possono aver avuto gli elementi di prova ottenuti o forniti dai giornalisti, in particolare le registrazioni, e delle difficoltà che il loro impiego può aver causato alla difesa, la Corte ha fatto presente che il ricorrente ha sollevato i suoi argomenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali e che queste ultime li hanno esaminati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 CEDU. Inoltre, la Corte è dell'opinione che l'udienza dei testimoni durante il procedimento si è svolta in modo adeguato permettendo all'interessato di esercitare effettivamente i suoi diritti. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 e 3 d) CEDU (unanimità).

### **Sentenza Martinez Alvarado contro i Paesi Bassi del 10 dicembre 2024 (ricorso n.°4470/21)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); precisazione di cosa costituisca una «vita familiare» tra adulti in virtù della Convenzione.*

La causa riguarda censure concernenti decisioni di rifiuto di domande di ricongiungimento familiare. La Corte ha ricordato che non può esservi vita familiare tra genitori e figli adulti o tra fratelli e sorelle adulti, a meno che gli interessati possano dimostrare che, oltre ai normali legami affettivi, vi sono elementi supplementari di dipendenza. Ha precisato che il criterio della dipendenza da essa sviluppato rende necessario esaminare nel singolo caso la relazione in questione e altre circostanze pertinenti. Gli elementi supplementari di dipendenza possono

riguardare la salute e le condizioni finanziarie o materiali e sono spesso il risultato di un insieme di questi fattori. La Corte ha considerato che il ricorrente, il cui sviluppo cognitivo, a causa della deficienza intellettuale da cui è affetto, è simile a quello di un bambino di otto anni, ha dimostrato in maniera convincente di essere totalmente dipendente, nella vita quotidiana, dalle cure e dall'assistenza delle sue quattro sorelle, tutte residenti nei Paesi Bassi. I suoi genitori si sono occupati di lui in Perù fino al loro decesso nel 2015, dopo di che la sorella maggiore l'ha portato nei Paesi Bassi. La Corte ha constatato che la loro relazione si configurava quale «vita familiare» ai sensi della Convenzione. Ha considerato che le autorità nazionali hanno commesso un errore concentrandosi principalmente sul fatto che le sorelle non avevano partecipato alle cure quotidiane dell'interessato fino al decesso dei genitori. Non è nemmeno stata stabilita l'esistenza di soluzioni sostitutive valide, in Perù, per le persone affette da handicap mentali, che in generale sono a carico delle persone vicine. L'analisi delle autorità nazionali non è quindi stata conforme ai principi della CEDU. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**[Sentenza El Aroud e Soughir contro il Belgio](#) del 5 dicembre 2024 (ricorsi n. 25491/18 e 27629/18)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca della cittadinanza belga pronunciata nei confronti di due persone con doppia cittadinanza condannate in Belgio per fatti legati al terrorismo.*

La causa riguarda la revoca della nazionalità belga pronunciata nei confronti di due persone con doppia cittadinanza condannate in Belgio per fatti legati al terrorismo. La Corte ha ricordato prima di tutto che la violenza terrorista costituisce una minaccia grave per i diritti dell'uomo e, di conseguenza, è legittimo che gli Stati Parte non restino passivi nei confronti di persone definitivamente condannate per fatti che ledono direttamente i valori della Convenzione. Ha precisato che le questioni relative alla concessione, alla perdita e alla revoca della cittadinanza rientrano in un ambito in cui agli Stati Parte deve essere concesso un ampio margine di apprezzamento. Ha rammentato che, negli affari relativi alla revoca della cittadinanza, tiene conto dell'esecuzione di un esame giurisdizionale adeguato. Nella fattispecie ha constatato che le misure in questione sono state pronunciate dalla corte d'appello di Bruxelles e che le motivazioni delle sentenze erano pertinenti e sufficienti; la corte d'appello ha segnatamente considerato che gli atti all'origine delle condanne penali dei ricorrenti rivelavano quanto poco contasse il legame con il Belgio e i suoi valori per la loro identità personale. La Corte ha anche tenuto conto del fatto che i ricorrenti hanno un'altra cittadinanza e quindi la decisione di revoca della cittadinanza belga non li ha resi apolidi. Di conseguenza, ha giudicato che le autorità belghe non hanno ecceduto il loro ampio margine di apprezzamento e che le misure litigiose erano necessarie in una società democratica. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**[Sentenza M.S.D. contro la Romania](#) del 3 dicembre 2024 (ricorso n. 28935/21)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); trattamento inadeguato da parte delle autorità della pubblicazione online di immagini di carattere intimo senza il consenso della persona interessata.*

La causa riguarda eventi che sarebbero avvenuti dopo la rottura di una relazione amorosa quando M.S.D. aveva 18 anni. Il suo ex compagno, V.C.A., avrebbe tra le altre cose inviato fotografie di carattere intimo a membri della famiglia di lei e ad altre persone e avrebbe pubblicato fotografie, insieme a informazioni di carattere personale relative alla ricorrente, su siti Internet che propongono servizi di escort. La ricorrente ha rapidamente denunciato alle autorità gli atti di V.C.A. ma l'inchiesta penale e il relativo procedimento giudiziario sono rimasti

pendenti molto a lungo, fino all'espiazione del termine di prescrizione della responsabilità penale. Gran parte delle accuse formulate contro V.C.A. sono state abbandonate. La Corte ha in particolare giudicato che il quadro giuridico non era adeguato – e di conseguenza M.S.D. non è stata protetta contro le violenze online – e l'inchiesta relativa alle allegazioni della ricorrente non è stata efficace a causa degli eccessivi ritardi, della condotta delle autorità che hanno considerato M.S.D. in parte responsabile dei fatti contribuendo così a vittimizzarla ulteriormente, e del rifiuto del pubblico ministero di adempiere alle ingiunzioni della giurisdizione adita. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

### **Sentenza R.F e altri contro la Germania del 12 novembre 2024 (ricorso n. 46808/16)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rifiuto delle giurisdizioni chiamate a pronunciare sulle cause di famiglia di constatare che il ricorrente, partorito dalla seconda ricorrente, è anche figlio della prima ricorrente, sua madre genetica e partner della seconda ricorrente.*

I ricorrenti sono due cittadini tedeschi (R.F. e C.F.) nonché una cittadina francese (M.-C. A.-F.). Le ricorrenti M.-C. A.-F. e C.F. vivono in coppia e hanno concluso un'unione domestica registrata. M.-C. A.-F. ha partorito il figlio R.F. Secondo le ricorrenti, il figlio R.F. era stato concepito in Belgio mediante fecondazione in vitro di un ovulo donato da C.F. con lo sperma di un donatore anonimo, fecondazione poi seguita da un trapianto nell'utero di M.-C. A.-F. Per queste operazioni C.F. e M.-C. A.-F. si sono recate in una clinica. Nel registro delle nascite e sull'atto di nascita di R.F., M.-C. A.-F. è indicata come madre e il campo previsto per indicare il padre è stato lasciato in bianco. Una domanda dei ricorrenti, formulata nell'ambito di una procedura di stato civile, volta a far iscrivere C.F. come (seconda) madre nel registro delle nascite è stata respinta in ultima istanza dalla Corte costituzionale. In seguito, su domanda delle ricorrenti (M.-C. A.-F. e C.F.), il tribunale delle cause di famiglia ha pronunciato l'adozione di R.F. da parte di C.F. Nella presente causa i tre ricorrenti censurano il rifiuto delle autorità tedesche di constatare che C.F., madre genetica di R.F., è anche genitore di R.F.: sostengono infatti che l'adozione del fanciullo da parte di C.F. non ha sanato la lesione che ritengono di aver subito. Censurano pure un trattamento discriminatorio rispetto alle coppie eterosessuali che danno nascita a un figlio concepito mediante dono di ovulo e di sperma. La Corte ha osservato innanzitutto che agli Stati deve in linea di principio essere concesso un ampio margine di apprezzamento in questo ambito e che l'interesse preminente del figlio deve prevalere. Per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, la Corte ha fatto notare che il non riconoscimento automatico da parte delle autorità tedesche di un vincolo di filiazione tra il ricorrente e la prima ricorrente non ha, in pratica, leso in maniera significativa il godimento della vita familiare dei ricorrenti e ha concluso che non vi è stata violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare. Per quanto riguarda il diritto delle ricorrenti al rispetto della vita privata, la Corte ha constatato che il rifiuto delle autorità tedesche di constatare che anche la prima ricorrente era genitore del ricorrente non ha avuto alcun impatto sul riconoscimento della seconda ricorrente come madre del ricorrente e quindi sul suo diritto al rispetto della vita privata. Ha concluso che non vi è stata violazione del diritto della seconda ricorrente al rispetto della sua vita privata. Per quanto concerne la prima ricorrente, la Corte ha ricordato di non aver finora deciso che un genitore intenzionale che è anche genitore biologico del bambino deve beneficiare nel diritto interno di un riconoscimento giuridico immediato e automatico della qualità di genitore. Quindi, tenuto conto delle conclusioni alle quali è giunta in cause analoghe riguardo al diritto al rispetto della vita privata dei genitori intenzionali, tenuto poi conto del fatto che il rifiuto del riconoscimento era prevedibile in considerazione del divieto nel diritto tedesco del procedimento di procreazione medicalmente assistita al quale le ricorrenti hanno ricorso e tenuto infine conto del margine di

apprezzamento che non era ridotto per quanto riguarda le ricorrenti, la Corte ha considerato che, obbligando la prima ricorrente a utilizzare la via dell'adozione per ottenere il riconoscimento del vincolo genitoriale che l'unisce al ricorrente e in assenza di particolari difficoltà per la prima ricorrente nel vivere la sua relazione con il ricorrente nel quotidiano, lo Stato convenuto non ha violato il suo obbligo di garantire il rispetto effettivo della vita privata della prima ricorrente. Per quanto riguarda il figlio, la Corte ha ricordato che la decisione di uno Stato contraente di vietare sul suo territorio la maternità surrogata corrisponde a un legittimo interesse generale. In cause riguardanti l'assenza di riconoscimento giuridico in diritto interno di un vincolo di filiazione stabilito all'estero tra un figlio nato mediante maternità surrogata in un paese straniero e i suoi genitori intenzionali, la Corte aveva ritenuto che fosse necessario un meccanismo effettivo per riconoscere tale vincolo e che una procedura di adozione poteva soddisfare tale necessità, sempreché le sue condizioni fossero adeguate e le sue modalità permettessero una decisione rapida, per evitare di mantenere il figlio a lungo nell'incertezza giuridica quanto a tale vincolo. Ha precisato che tale conclusione valeva anche nel caso di un bambino nato dai gameti del padre intenzionale e da quelli della madre intenzionale. La Corte ha considerato che queste conclusioni si applicano anche nel presente caso, in cui i genitori hanno fatto ricorso a una tecnica di procreazione medicalmente assistita vietata nello Stato convenuto ma legale in un altro Paese e in cui la nascita del figlio è retta dalla normativa nazionale dello Stato convenuto. Nella fattispecie la Corte ha rilevato che l'adozione è stata pronunciata un po' più di due anni dopo la nascita del ricorrente, periodo che avrebbe potuto essere abbreviato, e che i ricorrenti non hanno indicato di aver affrontato particolari difficoltà durante la procedura. Essa ha inoltre osservato che, nell'attesa della conclusione della procedura d'adozione, la prima ricorrente disponeva di alcune prerogative nei confronti del ricorrente che limitavano l'insicurezza giuridica e per lo meno le permettevano di esercitare nei confronti del bambino diritti e doveri connessi con la genitorialità. La Corte ha concluso che non vi è stata violazione della vita privata del ricorrente. Riguardo all'allegata violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, la Corte ha ritenuto che, tenuto conto delle sue conclusioni secondo le quali il rifiuto di riconoscere le maternità dissociate si prefigge di prevenire potenziali conflitti tra due persone che reclamano lo statuto di madre e del ricorso a metodi di procreazione medicalmente assistita vietati in Germania, come quelli che hanno originato la situazione della presenta causa, la situazione della prima ricorrente non sia paragonabile a quella di un uomo che può prevalersi della presunzione legale o della possibilità di riconoscimento previste dal codice civile. Conclusioni analoghe si impongono per quanto concerne il ricorrente. La Corte ha concluso che questa censura è manifestamente infondata. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Censura di violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU irricevibile (unanimità).

**Sentenza Lindholm e Estate after Leif Lindholm contro il Danimarco del 5 novembre 2024 (ricorso n. 25636/22)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà di religione (art. 9 CEDU); trasfusione sanguigna somministrata a una persona che aveva con sé una carta in cui era indicato il suo rifiuto delle trasfusioni sanguigne.*

I ricorrenti sono la signora Lindholm e la successione di suo marito, nel frattempo deceduto. La ricorrente e suo marito erano Testimoni di Geova. Il marito della signora Lindholm è morto dopo essere stato, in seguito a un incidente, ricoverato in ospedale per un mese durante il quale era dapprima disorientato poi incosciente. La causa riguarda una trasfusione di sangue che gli è stata somministrata nonostante al momento dell'incidente avesse con sé una tessera che indicava il suo rifiuto delle trasfusioni di sangue. I ricorrenti sostengono che la decisione con la quale la Corte Suprema ha giudicato legale la trasfusione di sangue, nonostante il signor

Lindholm avesse in passato dichiarato di essere contrario a tale procedura a causa delle sue convinzioni religiose, viola gli articoli 8 e 9 CEDU. La Corte ha ritenuto che il requisito previsto dalla legge danese sulla salute, secondo cui il rifiuto di una trasfusione sanguigna deve essere fornito a ragion veduta e nel quadro dell'evoluzione attuale della malattia, rientra nel margine di apprezzamento dello Stato. Per quanto riguarda il caso in esame, ha constatato che in seguito all'incidente di cui è stato vittima e vista l'evoluzione attuale della sua malattia, il coniuge della ricorrente non era in grado di esprimere la propria volontà. Il fatto che, al momento della caduta e del ricovero in ospedale, avesse con sé le sue direttive mediche anticipate in cui era indicato il rifiuto delle trasfusioni sanguigne, non rispondeva al requisito della legge sulla salute secondo cui il rifiuto di una trasfusione sanguigna deve essere fornito a ragion veduta e nel quadro dell'evoluzione attuale della malattia. La Corte ha inoltre constatato che i medici curanti del coniuge della ricorrente hanno agito conformemente alla sua direttiva medica anticipata e hanno tentato di evitare di somministrargli il sangue fintanto che ciò non è stato ritenuto necessario per la sua sopravvivenza. Tenuto conto di quanto precede la Corte ha ritenuto i motivi addotti nella sentenza della Corte suprema pertinenti e sufficienti per stabilire che l'ingerenza denunciata poteva essere considerata necessaria in una società democratica e proporzionata agli scopi perseguiti, ossia la protezione della salute, e che le autorità dello Stato convenute hanno agito nel quadro del loro margine di apprezzamento, dopo aver tenuto conto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte.

I ricorrenti censurano la sentenza della Corte suprema anche perché contraria all'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU alla luce dell'articolo 9 CEDU, in quanto i membri dei Testimoni di Geova sarebbero più facilmente lesi dagli articoli in questione della legge sulla salute e quindi più facilmente oggetto di una forma di discriminazione indiretta. La Corte ha constatato che, sebbene gli articoli in questione della legge sulla salute siano disposizioni generali che non hanno per oggetto i Testimoni di Geova che desiderano rifiutare le trasfusioni sanguigne, potrebbe accadere che i membri dei Testimoni di Geova siano più facilmente lesi dall'applicazione di tali disposizioni di altri gruppi e siano quindi oggetto di una forma di discriminazione indiretta. Ciononostante, per i motivi esposti nella sua conclusione in merito alla censura relativa all'articolo 8 CEDU alla luce dell'articolo 9 CEDU, la Corte ha considerato che questa eventuale discriminazione indiretta aveva una giustificazione oggettiva e ragionevole. Non violazione dell'articolo 8 CEDU alla luce dell'articolo 9 CEDU (unanimità). Censura della violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU alla luce dell'articolo 9 CEDU irricevibile perché manifestamente infondata (unanimità).

### **Sentenza S.F. contro la Finlandia dell'8 ottobre 2024 (ricorso n. 35276/20)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); domanda di ricongiungimento familiare per lo sposo della ricorrente, cittadino eritreo che ha ottenuto asilo in Uganda.*

La causa riguarda il rifiuto della domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla ricorrente, cittadina eritrea che ha ottenuto asilo in Finlandia con i suoi tre figli, affinché il suo coniuge, un cittadino eritreo che ha ottenuto asilo in Uganda, potesse raggiungerla in Finlandia. La domanda è stata respinta a causa del non rispetto dell'obbligazione alimentare da parte della ricorrente. La ricorrente invoca l'articolo 8 CEDU per censurare il rifiuto della sua domanda di ricongiungimento familiare. Per quanto riguarda l'obbligazione alimentare, la Corte ha ritenuto che, nelle circostanze della presente causa, le autorità interne hanno rispettato un giusto equilibrio tra gli interessi della ricorrente e quelli dello Stato in materia di controllo dell'immigrazione e hanno respinto la domanda di ricongiungimento familiare senza eccedere il margine di apprezzamento a loro disposizione. Ha segnatamente tenuto conto dei fatti seguenti: la ricorrente ha tentato di integrarsi nel mercato del lavoro soltanto dopo che il

figlio più giovane ha iniziato a essere accudito, cioè un anno dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare. La Corte ha anche tenuto conto del fatto che il rifiuto del titolo di soggiorno non è irreversibile e che il marito della ricorrente non si è avvalso della procedura preferenziale che avrebbe dispensato la ricorrente medesima dalla necessità di dimostrare un reddito. Inoltre la Corte ha fatto presente che per la famiglia la Finlandia rappresentava in quel periodo la sola possibilità di avere una vita comune, ma che la famiglia viveva già separata quando l'Eritrea era il centro della vita familiare, perché il marito della ricorrente era fuggito dall'Eritrea due anni prima e precedentemente era nell'esercito. Il marito della ricorrente non aveva inoltre alcun collegamento con la Finlandia eccetto la sua relazione con la ricorrente. La Corte ha osservato che la ricorrente non ha segnalato una particolare dipendenza dal marito, né difficoltà che avrebbero potuto risultare dal fatto che vivevano separati. La Corte ha infine fatto presente che l'interesse preminente dei figli è stato esaminato dalle autorità nazionali le quali hanno concluso che, nella fattispecie, tale interesse non depondeva fortemente a favore della concessione di un permesso di soggiorno al marito della ricorrente. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

### **Sentenza Central Unitaria de Traballadoras/AS contro la Spagna del 17 ottobre 2024 (ricorso n. 49363/20)**

*Libertà di riunione e di associazione (art. 11 CEDU); divieto di una manifestazione sindacale nel pieno della pandemia di Covid.*

La causa riguarda il rifiuto delle autorità locali della Galizia di autorizzare un corteo organizzato da un sindacato per il 1° maggio, a causa delle restrizioni legate al Covid che vigevano al momento dei fatti. La Corte ha preso atto delle difficili circostanze in cui le autorità spagnole hanno dovuto prendere le loro decisioni: all'inizio della pandemia, senza avere piena conoscenza dell'origine e dell'incidenza della malattia e con una forte pressione sul sistema sanitario. In particolare, la Corte ha ritenuto che le autorità spagnole abbiano ponderato la necessità di proteggere la salute pubblica e i diritti del sindacato e che il divieto fosse giustificato in tali circostanze. Non violazione dell'articolo 11 CEDU (6 voti contro 1).

### **Sentenza Ferrero Quintana contro la Spagna del 26 novembre 2024 (ricorso n. 2669/19)**

*Divieto generale di discriminazione (art. 1 del protocollo n. 12 alla CEDU); età massima di 35 anni per accedere a un impiego di agente di polizia.*

Il caso riguarda l'imposizione di un limite di età di 35 anni nell'ambito di un concorso pubblico per l'assunzione di agenti di polizia della comunità autonoma dei Paesi Baschi (Ertzaintza). Il ricorrente, che era stato autorizzato a titolo provvisorio a sostenere le varie prove del concorso, classificandosi 49° su 60, non è infine stato assunto perché aveva superato il limite di età. La Corte ha ritenuto accertato che la fissazione di un'età massima di 35 anni all'epoca dei fatti, per limitare l'accesso ai posti di agente di primo grado dell'Ertzaintza, era necessaria per garantire e mantenere la capacità funzionale di tale polizia autonoma. Essendovi un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i requisiti di accesso al pubblico impiego nel settore delle forze dell'ordine e di sicurezza, le autorità nazionali hanno giustificato la necessità della misura con motivi pertinenti e sufficienti. La Corte ha inoltre rilevato che nel 2019 l'età massima è stata portata a 38 anni e che la nuova regola è stata accompagnata da una misura transitoria volta a consentire ai candidati che avevano superato il concorso a titolo provvisorio negli anni precedenti pur avendo più di 35 anni (segnatamente il ricorrente) di entrare immediatamente nell'Ertzaintza. Non violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 12 (unanimità).